

Avv. Giuseppe Minissale
via Dogali 1/A is. 222
98122 Messina
tel./fax 090711758
avvocatogiuseppeminissale@pec.it

Tribunale di Caltagirone - Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

La sig.ra **Abisso Maria Concetta**, nata a Catania, il 16.07.1967, ivi residente, via orsa Maggiore, 7, c.f. BSSMCN67L56C351Q, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Minissale (MNSGPP74L10F158T) e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Messina, via Dogali 1/A, avvocatogiuseppeminissale@pec.it, giusta procura foglio separato depositata in uno al presente atto

contro

1) **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, Via Vecchia Ognina n. 149, ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it

Premessa

1. La ricorrente è stata assunta il 28.11.2015 (**doc. 1**), con decorrenza dall'01.09.2015, quale docente di scuola secondaria di secondo grado A046 (già classe A019 tipo posto comune) con contratto a tempo indeterminato dal Ministero resistente presso l'ambito di Catania;

2. alla stessa, all'esito del piano straordinario di mobilità nazionale per l'a.s. 2016/2017, è stata assegnata sede definitiva presso l'ambito 0007 regione Lazio presso la provincia di Roma;

3. con ordinanza n. 221/2017 (**doc. 2**) il MIUR ha dettato la

disciplina della mobilità in applicazione del CCNI Mobilità 2017/18 sottoscritto l'11.04.2017 (**doc. 3**);

4. secondo la tempistica indicata, la ricorrente ha inoltrato domanda di mobilità (**doc. 4**) indicando 1 scuola e 14 province, specificando, inoltre, a pagina 4, di avere diritto di precedenza ex art. 33 l. 104/92 all'assegnazione presso gli ambiti della provincia di Catania, giusta dichiarazione integrativa alla domanda per assistere il padre disabile in situazione di gravità, come da documentazione allegata (**doc. 5**);

5. all'esito della convalida da parte dell'Ufficio scolastico di Roma, alla ricorrente è stato attribuito il punteggio di 41 oltre 6 punti per il comune di ricongiungimento (**doc. 6**), senza riconoscerle né la precedenza di legge, né gli anni di servizio svolti presso la scuola paritaria;

6. il punteggio attribuito risulta evidentemente errato, atteso che non è stato valutato il servizio pre ruolo prestato presso la scuola paritaria "Vittorio Alfieri" e l'Istituto "Stesicoro" per ben 12 anni, per ulteriori 72 punti aggiuntivi (**doc. 7-8**);

7. la ricorrente ha prontamente presentato reclamo (**doc. 9**) all'USP di Roma, al fine di richiedere il riconoscimento sia della precedenza spettante ex legge 104/92 sia del servizio paritario, rimasto, tuttavia, inevaso;

8. nel bollettino pubblicato dall'Usp di Catania dei trasferimenti e passaggi del personale di ruolo 2017 a Catania (prima preferenza

espressa in domanda) risultano assegnati posti a docenti con punteggio inferiore e senza precedenza alcuna (Di Mauro Mario 37, Lando Francesco Nunzio 51, Principato Alessandra Lucia 27, Rubbino Samanta 29); lo stesso dicasi per le province di Siracusa (Ilacqua Giuseppe 18, La Bianca Antonella 37, Stracquadaneo Maria Rita 100), Messina (Alosi Antonina 103, Fogliani Simone 18), Ragusa (Calcaterra Lidia 30, Guerrieri Ciaceri Emanuele 32) e Enna (Masuzzo Enrico Fabio 113) (**doc. 10**), ignorando il diritto riconosciuto alla ricorrente dalla legge 104/92, nonché dalla legge 107/2015 art. 1 comma 79, in spregio alla *lex specialis* a tutela dei disabili.

Non v'è dubbio, pertanto, che la prof.ssa Abisso abbia diritto, all'assegnazione presso l'ambito di Catania, secondo le direttive impartite dal Ministero, in ragione del suo diritto ai benefici di cui all'art. 33 l. 104/92, nonché del punteggio corretto.

In *subiecta materia*, per come precisato da diversi precedenti della giurisprudenza di merito (Trib. di Napoli 07.09.16; Trib. di Foggia 05.10.16), la domanda spiegata in ricorso è volta all'ottenimento della corretta assegnazione di sede in uno degli ambiti territoriali provinciali di Catania, anche in sovrannumero, e non già all'ottenimento di una sede già assegnata ad altri; pertanto, non ricorrendo alcun rapporto plurisoggettivo a carattere unitario, non si ravvisa l'opportunità di estendere il giudizio ad altri soggetti anche in ragione del potere riconosciuto all'Ufficio scolastico di

assegnare i docenti in sovrannumero (Trib. di Vercelli 03.01.17); ci si rimette, in ogni caso, alle determinazioni di codesto On.le Tribunale.

Le ragioni di diritto per le quali il Giudicante dovrà ritenere fondata la domanda sono le seguenti.

1. Mancato riconoscimento della precedenza ex l. 104/92.

L'odierna ricorrente gode del diritto di precedenza previsto dalla legge 104/92, atteso che il padre, di cui la stessa è l'unica referente, versa in situazione di *handicap* con i connotati della gravità di cui all'art. 3 comma 3 della suddetta legge, come da documentazione in atti (cfr. doc. 6).

Il trasferimento e/o permanenza della ricorrente presso un ambito territoriale così lontano dalla propria residenza rischia di pregiudicare in maniera infausta i diritti del genitore disabile che, proprio in quanto persona svantaggiata, avrebbe necessitato di maggior tutela da parte dell'amministrazione e dall'intero tessuto sociale; si chiede, pertanto, che codesto On.le Tribunale ponga rimedio all'illegittima condotta del Ministero resistente.

Nel contesto della procedura dei trasferimenti viene riconosciuta la precedenza al figlio che assiste un genitore disabile in situazione di gravità in qualità di referente unico, in forza dell'art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92, richiamato dall'art. 601 del d. l.vo n. 297/94.

L'art. 33 della legge 104/92 stabilisce, infatti, che **il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con**

handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado “ha diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.

L'unico limite al diritto del lavoratore è rappresentato dall'esistenza di comprovate specifiche esigenze datoriali che – a fronte della natura e del grado di infermità (psico-fisica) del familiare e in un equilibrato bilanciamento tra interessi – risultino effettive, urgenti e comunque insuscettibili di essere diversamente soddisfatte.

Secondo quanto disposto dal Tribunale di Vercelli “...È indiscutibile che il contratto risponda all'esigenza di dare un ordinato assetto all'organizzazione amministrativa, ma questo non comporta che qualsivoglia esigenza del datore di lavoro sia idonea a comprimere il diritto del disabile, perché, altrimenti, questo diritto verrebbe cancellato dalla mera affermazione dell'interesse organizzativo o economico del datore di lavoro” (**doc. 11**).

Il requisito dell'accertata gravità dell'*handicap* si compendia con un attento bilanciamento degli interessi contrapposti, tutti a copertura costituzionale: l'inamovibilità è connessa alla gravità dell'*handicap* e si giustifica per la particolare gravosità che lo spostamento, imposto, potrebbe generare sul soggetto disabile.

Tanto più se si considera che “...**i soggetti tutelati sono portatori di handicap in situazione di gravità, affetti cioè da una compromissione delle capacità fisiche, psichiche e**

sensoriali tale da "rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione", secondo quanto letteralmente previsto dall'art. 3, comma 3, della L. n. 104 del 1992¹.

A sua volta, l'art. 601 del d.l.vo n. 297/94 (T.U. in materia di istruzione) afferma che "gli articoli 21 e 33 della legge 104/92, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico" (co.1) e che "le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità" (co.2).

Ai sensi del CCNI Mobilità 2017/18 dell'11.04.2017 la precedenza che ci occupa è inserita nell'art. 13 comma 4 che la riconosce "limitatamente ai trasferimenti nella stessa provincia, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità".

Tale disposizione pattizia nell'escludere il diritto di precedenza dalla mobilità interprovinciale, salvo successivamente riconoscerlo "esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria", si pone in netto contrasto con la *ratio* della disciplina speciale dettata in materia; è evidente che il suddetto CCNI violi tutti quei principi

¹ Cass. Civ., sent. n. 25379/2016.

e le norme che il legislatore ha inteso porre a tutela dei soggetti più deboli, negando l'imprescindibile diritto della ricorrente alla cura ed assistenza del padre disabile; nella fattispecie, pertanto, deve trovare applicazione il disposto degli artt. 1339, 1418 e 1419 c.c..

Non solo!

Si osserva che, pur non essendo prevista un'espressa sanzione di nullità per violazione dell'art. 33, co. 5 L. 104/1992, la natura di norma imperativa di tale disposizione è comunque evincibile dalla *ratio legis* di essa e dalla sua collocazione all'interno di una legge contenente "i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata" ed avente come finalità la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; il perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, l'assicurazione di servizi e di prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; la predisposizione di

interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata (cfr. art. 1 l. 104/1992).

È, dunque, dalla ratio e dal tenore letterale dell'art.33, co.5 L.104/92 che si ricava la natura imperativa della norma per la quale non è necessaria un'esplicita previsione di inderogabilità.

Detta norma si configura, infatti, quale disposizione di una *lex specialis* rispetto alle norme di rango secondario contenute nel CCNI in materia di assegnazioni e trasferimenti e come tale non può ritenersi implicitamente abrogata neppure dalle norme successivamente intervenute in tema di collocazione del personale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

Il CCNI in esame non può, dunque, derogare alle norme pubblicistiche della L.104/92 volte ad attuare i principi fondamentali di solidarietà sociale, costituzionalmente garantiti, che, nella fattispecie in esame, si traducono nel diritto della persona affetta da handicap grave a ricevere cura ed assistenza dal familiare unico referente.

L'articolo 33, comma 5 L.104/92 rappresenta, infatti, una disposizione attuativa dei principi di solidarietà sociale previsti dalla Costituzione italiana (artt. 2, 3, 30, 32 e 38) che mira a favorire il benessere delle persone con disabilità grave.

Come evidenziato dalla Cass. Sez. Un. 27.3.2008 n. 7945, *“la posizione di vantaggio ex art. 33 si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare-lavoratore che*

presta assistenza con continuità a persone che sono ad esse legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità. La ratio di una siffatta posizione soggettiva va individuata nella tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti".

Il rilievo, anche costituzionale, come evidenziato dagli interventi del Giudice delle Leggi in *subiecta materia*, dei diritti che l'art. 33 l. 104/1992 è diretto a tutelare, rende evidente che la norma in questione costituisce una norma imperativa, la cui violazione da parte di disposizioni contrattuali comporta la nullità di queste ultime ai sensi dell'art. 1418, 1° comma c.c.

Non v'è dubbio, pertanto, che la ricorrente abbia diritto all'assegnazione in uno degli ambiti provinciali di Catania, nel pieno rispetto dei benefici cui ha diritto.

È evidente il macroscopico errore in cui è incorso il Ministero, inficiando l'attribuzione della sede definitiva.

Addirittura paradossale risulta la circostanza che, a parità di condizioni, secondo l'art.13 comma 4 del CCNI Mobilità 2017/18 venga riconosciuta precedenza a chi risulti già assegnato all'ambito provinciale escludendo, in maniera incostituzionale, una docente che, come nel caso che ci occupa, gode di una precedenza di legge a garanzia dei diritti di un soggetto debole che necessita di assistenza e cure continue.

Questa ulteriore **disparità di trattamento** tra docenti che partecipano alla mobilità provinciale e quelli che, invece, prendono parte alla mobilità interprovinciale non trova alcuna valenza giuridica essendo tale distinguo estraneo alla disciplina nazionale e comunitaria.

Trattasi di un evidente **paradosso discriminatorio** tra i docenti in quanto se il **diritto di precedenza è attribuito nella mobilità provinciale a fortiori non può essere escluso in quella interprovinciale** perché è proprio nei trasferimenti tra province diverse e lontane che diventa, sul piano oggettivo e logistico, difficile se non impossibile provvedere alle cure del familiare disabile ed ancor di più se il docente è l'unico referente.

La **disabilità** se c'è ed è provata *per tabulas* **vale sempre ed incondizionatamente** senza alcuna discriminazione tra i docenti e senza nocumento per i familiari disabili perché la *ratio legis* non è quella di concedere benefici al docente ma garantire al parente affetto da handicap la continuità dell'assistenza già in atto, onde evitare rotture traumatiche e dannose.

Ne deriva, pertanto che la precedenza deve **“accordarsi in ciascuna fase delle procedure di trasferimento”** come già più volte affermato dai Tribunali di Cagliari, Messina e Brindisi (**docc. 12-14**).

In analoga fattispecie, il Tribunale di Vercelli (cfr. doc. 11) ha così statuito: “... *E non vi è dubbio, nel rispetto del principio di gerarchia*

delle fonti, che la norma contrattuale non può derogare ad una previsione normativa, di rango superiore, limitando i casi in cui coloro che prestano assistenza esclusiva e continuativa (...) non rivestano il grado di parentela ivi indicato, dovendo trovare applicazione, anche in sede di trasferimento tra province diverse, esclusivamente i limiti di cui all'art. 33 ... il CCNI mobilità, nel prevedere che le precedenze possano essere fatte valere soltanto nell'ambito della fase delle operazioni di mobilità cui il docente partecipa, si pone in contrasto con l'art. 33 (...) dal momento che tale previsione comporta quale conseguenza la sostanziale vanificazione della tutela apprestata dalla l. 104/92 per i docenti (...) che partecipano alle fasi successive alla A. Infatti, pur in presenza di posti materialmente disponibili, tali posti – in virtù di una scelta effettuata a priori, non imposta da alcuna norma primaria, senza alcuna valutazione del caso concreto e senza che ciò si renda necessario per insopprimibili ragioni di carattere organizzativo o di buon funzionamento del servizio pubblico – vengono assegnati a docenti senza alcun titolo di precedenza, in ragione della sola modalità di assunzione in ruolo”.

Orbene, nessuno dei superiori principi è stato applicato dagli Uffici del Miur che stanno negando un imprescindibile diritto della ricorrente alla cura ed assistenza del padre disabile.

2. Servizio prestato nella scuola paritaria e sua valutazione.

Il principio di equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche è confermato dal loro inserimento nel sistema nazionale dell'istruzione con possibilità, per le paritarie, di rilasciare titoli di studi aventi il medesimo valore dei titoli rilasciati dalle scuole statali, nonché di svolgere, con le stesse modalità, gli esami di stato.

Come già sostenuto in numerose pronunce intervenute sul punto, deve darsi atto come la legge 62/2000 abbia espressamente affermato che **il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie** e che queste ultime svolgono un servizio pubblico in vista dell'obiettivo prioritario di espansione dell'offerta formativa perseguito dallo Stato (art. 1 comma1).

Ad abundantiam, giova rilevare come lo stesso Ministero dell'Istruzione abbia finito per contraddire se stesso nel confermare il principio sancito dalla legge 62/2000 in occasione dell'approvazione del regolamento per il nuovo bando di concorso per dirigenti scolastici.

Infatti, il detto Ministero, in data 14.06.2016, nel trasmettere, per il parere di legge, lo schema di decreto recante il regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ha stabilito all'art. 6 che *“al concorso per l'accesso al corso di*

*formazione dirigenziale può partecipare il **personale docente...che abbia maturato nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione** un servizio...” (doc. 15); non v'è chi non veda come una simile condotta risulti singolare.*

Mentre nel caso in esame si esclude la valutazione del punteggio per il servizio paritario ai fini della mobilità dei docenti si riconosce, ai fini dell'accesso ai ruoli di dirigente scolastico, detto servizio.

A ben vedere, la norma è univoca e non si presta a simili ambivalenti interpretazioni; secondo il testo normativo “...**le scuole paritarie appartengono al sistema nazionale dell'istruzione**”.

Anche il D.L. 255/2001 (art. 2 comma 2), preso atto della suddetta equiparazione, ha disposto che i servizi di insegnamento prestati dal 01.09.2000 nelle scuole paritarie di cui alla l. 62/2000 debbano essere valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.

Non vi è, perciò, alcuna ragione per limitare l'efficacia della suddetta disposizione legislativa, applicabile, anche in via estensiva, alla sola formazione delle graduatorie ad esaurimento valide per l'assunzione del personale docente statale.

Appare, inoltre, alquanto paradossale oltretutto “**irragionevole equiparare il servizio reso nelle scuole paritarie a quello svolto nelle scuole statali ai fini della progressione nelle graduatorie**”.

ad esaurimento ...omissis... e non valutarlo, viceversa, ai fini della mobilità” (Tribunale di Trieste ord. n. 2300 del 03.10.2016).

Ciò detto trova conferma anche nell’art. 485 del D.Lgs. 297/94, laddove prevede il riconoscimento del servizio di ruolo o pre ruolo svolto presso le scuole pareggiate o parificate (così venivano definiti gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali nella disciplina previgente), in applicazione, tra l’altro, dei principi costituzionali.

La stessa Ragioneria Generale dello Stato con nota n. 0069064 del 04.08.2010 (**doc. 16**) ha riconosciuto che la l. 62/2000 “nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre ruolo svolti nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall’art. 485 del D. Lgs. 16.4.1994 n. 297. Si sottolinea, infine, che le disposizioni contenute nell’art. 1 bis del D.L. 5.12.2005 n. 250 nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione, pongono sullo stesso piano il tipo d’insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali”.

Nello stesso senso si è pronunciata la giurisprudenza del lavoro.

Non si può, pertanto, pretendere di rimanere inerti, allorquando numerosissimi Tribunali d’Italia stanno accogliendo le domande di migliaia di docenti che, come la ricorrente, hanno legittimamente chiesto ed ottenuto il riconoscimento dei servizi suddetti,

confermando l'esistenza del principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole statali in quanto esercenti il servizio pubblico all'istruzione².

Diversamente opinando, inoltre, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria al principio di uguaglianza, non essendovi ragione di discriminare, in sede di mobilità, tra servizi facenti parte di un unico sistema di istruzione e, dunque, aventi, per legge, la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Ha, dunque, errato il Ministero nel non riconoscere alla ricorrente, ai fini della menzionata procedura di mobilità, il servizio prestato presso gli istituti paritari, con conseguente erroneità della sede definitiva a lei assegnata, tenuto conto del punteggio corretto.

Ed infatti, con le dovute quanto necessarie correzioni, la ricorrente passerebbe da 47 a 119 punti, collocandosi in posizione utile per l'assegnazione definitiva in uno degli ambiti territoriali di Catania.

4. Violazioni di legge

Invero, quanto disposto dal CCNI si pone, altresì, in netto contrasto con la disciplina ordinaria in materia di trasferimenti di

² (cfr. TL Verbania, sent. 129/2017; TL Milano, sentt. nn. 2267/2017, 2268/2017; TL di Roma, sent. n. 2652/2017; TL Velletri, ord. n. 7634/2017; TL Parma, sent. n. 95/2017; TL Ferrara, ord. n. 356/2017; TL Palermo, sentt. nn. 2124/2017 e 2130/2017; TL Catania, sent. n. 20935/2017; TL Novara, ord. del 16.02.2017; TL Frosinone, sent. n. 961/17, TL Messina, ordd. n. 66/2016 e 68/2016; decr. n. 21774/2016 e n. 21773/2016; TL Livorno sent. n. 3856/16; TL Mantova sent. n. 505/16; TL Treviso sent. n. 4070/16; TL Forlì sent. n. 2821/16; TL La Spezia sent. n. 3882/16). Anche la Giustizia Amministrativa è dello stesso avviso come si evince dall'Ord. CdS 07.03.17 e Decr. CdS 11.09.2017.

personale docente e di mobilità professionale: è evidente la violazione degli artt. 436, 470 e 475 comma 4 del D. Lgs. 297/1994.

Secondo quanto disposto dal T.U., infatti, l'assegnazione della sede è disposta secondo l'ordine di graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto.

Chiaro è, poi, l'art. 470 D. Lgs. 297/1994 sulla mobilità professionale laddove individua in maniera corretta e rigorosa i margini della contrattazione collettiva nazionale integrativa, che deve operare, sempre e comunque, senza pregiudicare e/o modificare la disciplina dei trasferimenti a domanda.

Quanto finora argomentato trova conferma anche a seguito delle modifiche introdotte dalla riforma Brunetta (D. Lgs. 150/2009) all'art. 2, commi 2 e 3 bis del testo unico sul pubblico impiego, laddove si stabilisce che la contrattazione collettiva nazionale può derogare alle disposizioni di legge soltanto ove la stessa fonte legale lo preveda e nei limiti in cui essa disponga.

L'art. 399 del D. Lgs. 297/1994, al comma 3, stabilisce che **“i docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici ed in altra provincia prima di tre anni scolastici”**; da ciò l'inapplicabilità della procedura di mobilità professionale ai docenti delle fasi B e C del piano straordinario.

È evidente che tutte le citate disposizioni di legge in materia di mobilità professionale siano state disattese, anzi illegittimamente derogate dal CCNI.

Tutto ciò detto a conferma dell'illegittimità, dell'arbitrarietà nonché dell'illiceità delle procedure adottate dal MIUR in materia di mobilità.

La ricorrente assunta nell'anno scolastico 2015/2016 all'esito delle fasi B e C del Piano Straordinario di immissioni in ruolo si ritrova, ad oggi, a dover subire una situazione di grave disagio determinato dalla violazione di norme imperative di legge; di fatto è stata costretta a dover scegliere ed a presentare domanda di trasferimento su tutto il territorio nazionale, e si è vista scavalcata da soggetti senza precedenza alcuna, oltre che muniti di titoli minori, che le hanno impedito di beneficiare dei posti disponibili, in quanto illegittimamente riservati ad altri.

La procedura di mobilità è, altresì, viziata dall'assoluta mancanza di trasparenza nei criteri e metodi di scelta e di assegnazione dei docenti.

Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per addivenire ad una pronuncia di totale accoglimento delle domande formulate dall'odierna deducente che, pertanto, ha diritto ad ottenere sede a Catania attesa la disponibilità di posti evidenziata.

5. Risarcimento danni.

La mancata applicazione della precedenza, nonché l'errato calcolo del punteggio hanno comportato, indubbiamente, l'assegnazione di una sede meno gradita alla ricorrente che, laddove vi fosse stata una corretta applicazione della legge, sarebbe stata assegnata ad altro ambito della provincia di residenza dell'assistito.

Tale situazione rischia di arrecare alla ricorrente grave ed irreparabile nocumento.

A causa dell'illegittimo trasferimento a Roma, la ricorrente dovrebbe trasferirsi in una provincia lontanissima, senza punti di riferimento né contatti, separandosi, tra l'altro senza alcun riscontro economico, dalla propria famiglia in spregio all'art. 4 della Carta Costituzionale, e con pregiudizio per il disabile.

In realtà ci troviamo dinnanzi alla violazione non solo degli imprescindibili principi costituzionali posti a tutela della famiglia, ma anche di quanto stabilito dalla Convenzione Europea sui diritti dell'uomo che sancisce la tutela dell'unità familiare, valore garantito dagli artt. 29, 30, 31 e 37 della Costituzione.

Ciò determinerebbe un pregiudizio "irreparabile" per la sig.ra Micari, atteso che i relativi effetti lesivi intaccherebbero non solo la sfera patrimoniale, ma anche e soprattutto quella dei diritti personali e familiari.

Ed infatti, a causa delle lamentate irregolarità della procedura di mobilità, che ha determinato un illegittimo trasferimento, la ricorrente sarebbe costretta a sopportare innumerevoli disagi sia di

ordine affettivo che sociale, quali il distacco dal proprio nucleo familiare, con la conseguente necessità di riorganizzare tutta la propria vita.

Rischia di rimanere per anni lontana dalla propria famiglia, soprattutto dal padre disabile.

Lo stesso, a causa dei deficit da cui è affetto, non è autosufficiente e necessita di cure costanti, come documentalmente dimostrato (cfr. doc. 6), che la ricorrente sarebbe impossibilitata ad offrire, poiché a seguito dell'assegnazione a Roma dovrebbe, suo malgrado, prendere servizio presso la sede assegnatale.

La lontananza dal padre comporterebbe, pertanto, l'impossibilità di provvedere alle cure e ai bisogni immediati dello stesso, con conseguente danno ingiusto e non risarcibile ed inevitabili ricadute negative sullo stato psico-fisico di un soggetto debole e svantaggiato, in quanto ammalato, privato, senza colpa, delle amorevoli cure della figlia, che, invece, necessiterebbe di maggiori tutele da parte dell'intero tessuto sociale e che sono compiutamente riconosciute dalla norma.

Anche sotto il profilo della sfera patrimoniale la ricorrente subirebbe gravi danni, atteso che la stessa risiede a Catania ed è stata trasferita nel Lazio.

Tale provvedimento, infatti, le imporrebbe un radicale trasferimento, data la lontananza tra le due regioni, impossibile da attuare per le ragioni sopra argomentate.

Ne consegue un pregiudizio reale e irreparabile per la ricorrente che andrebbe incontro alla mortificazione non solo della propria attività professionale, ma anche del suo ruolo di figlia di soggetto disabile.

Per i suesposti motivi la sig.ra Abisso Maria Concetta, come sopra rappresentata e difesa, chiede che Codesto On.le Tribunale, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti con termine per la notifica, voglia accogliere le seguenti

domande

- a. Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente a godere dei benefici di cui all'art. 33 l. 104/92;
- b. conseguentemente ritenere e dichiarare illegittima assegnazione della ricorrente presso l'ambito 0007 regione Lazio provincia di Roma;
- c. ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 l. 104/92, in quanto figlia di soggetto disabile, ad essere assegnata presso la provincia di Catania, comune di residenza del soggetto assistito;
- d. ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della valutazione del servizio prestato presso la scuola paritaria per 12 anni, per ulteriori 72 punti aggiuntivi sia per la mobilità che per la ricostruzione di carriera;
- e. con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Si dichiara, ai sensi di legge, che il valore della presente

controversia è indeterminabile e che il contributo unificato, pari ad € 259,00 è stato interamente versato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 c.p.c., si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente controversia via fax al numero 090711758 ovvero all'indirizzo di posta certificata avvocatogiuseppeminissale@pec.it.

Si allegano: 1) contratto di assunzione; 2) ordinanza n. 221/2017; 3) CCNI Mobilità 2017; 4) domanda di mobilità; 5) benefici l. 104/92; 6) domanda convalidata; 7-8) certificati di servizio pre ruolo prestato presso la scuola paritaria "Vittorio Alfieri" e l'Istituto "Stesicoro"; 9) reclamo; 10) bollettino movimenti del 12.07.2017; 11) Tribunale di Vercelli ord. del 12.01.2017; 12) Tribunale di Cagliari, ord. n. 12060/2017; 13) Tribunale di Messina, ord. n. 62/2017; 14) Tribunale di Brindisi, ord. 13214/17; 15) regolamento bando di concorso dirigente scolastico; 16) Nota MEF del 04.08.2010.

Messina 13 ottobre 2017

Avv. Giuseppe Minissale